

**UTILIZZO della EMAIL AZIENDALE in TELECOM ITALIA:
VINTO DA UGL IL RICORSO ALL'UFFICIO
PROVINCIALE del LAVORO di ROMA**

Negli ultimi mesi diverse lettere di contestazioni sono state consegnate ai dipendenti che, a detta di Telecom Italia, utilizzano in modo improprio le mail aziendali. Si è perfino arrivati ad agosto all'ingiusto licenziamento di un lavoratore di Roma per questa motivazione.

Tempo fa è stata contestata anche una collega, RSU UGL del Gruppo Telecom Italia, rea, secondo l'Azienda, di *"illegittimo utilizzo da parte della lavoratrice, del servizio di posta elettronica aziendale, per la divulgazione di informazioni di natura sindacale"*.

La Segreteria Provinciale di Roma della UGL Telecomunicazioni in sede di risposta alla contestazione, ha sostenuto che il fatto costituisce legittimo esercizio di attività di volantinaggio sindacale e tra l'altro la stessa Policy aziendale in materia prevede un utilizzo, *anche personale*, della mail, richiedendo quindi l'annullamento dell'ingiustificata contestazione .

Le giustificazioni prodotte purtroppo, *come da consolidata prassi aziendale*, sono state completamente ignorate da Risorse Umane e di conseguenza, per far valere i diritti della Lavoratrice e della RSU, ci siamo visti costretti a ricorrere al collegio arbitrale presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Il Presidente del collegio arbitrale (Ispettore del Lavoro in servizio presso la DPL di Roma) ha evidenziato la genericità delle motivazioni a supporto della contestazione aziendale, ed ha successivamente dichiarato che:

"la normativa richiamata dall'Azienda in sede di contestazione risulta contraddittoria, dal momento che dalla stessa si evince che la posta elettronica aziendale, pur dovendo essere utilizzata, in linea generale, per scopi prettamente lavorativi, tuttavia, può esserlo anche per motivi personali purchè in via residuale, per una durata limitata nel tempo e con modalità che non inficino in vario modo sull'operatività del dipendente (cfr. punto B della sopra richiamata normativa Telecom Italia)".

Con questa motivazione il provvedimento disciplinare ingiustamente addebitato alla Lavoratrice, è stato annullato dal collegio di conciliazione ed arbitrato dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, ed accolto invece il ricorso della lavoratrice/RSU e della UGL Telecomunicazioni .

Roma, 15 dicembre 2009

La Segreteria Provinciale di Roma